

REGOLAMENTO (CE) N. 1518/94 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 1994
recante misure conservative nel settore dello zucchero per il mese di luglio 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾,

considerando che la campagna di commercializzazione per i prodotti oggetto dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero inizia il 1° luglio; che il Consiglio, nonostante l'impegno profuso dalla Commissione, non ha a tutt'oggi fissato i prezzi applicabili, né l'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio in conformità degli articoli 2, paragrafo 3, 3, paragrafo 4, 4, paragrafo 3, 5, paragrafo 5 e 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81, che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato; deve quindi adottare le misure conservative indispensabili per garantire la continuità del funzionamento della politica agraria comune nel settore dello zucchero; che tali misure sono adottate a titolo conservativo e non pregiudicano le decisioni del Consiglio in materia di prezzi per la campagna 1994/1995;

considerando che, a titolo di tali misure conservative, è opportuno garantire la continuità del regime dei prezzi e applicare importi corrispondenti al livello dei prezzi applicati nel corso della campagna 1993/1994; che, tuttavia, per il rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio, è opportuno tener conto dell'attuale ribasso dei tassi di interesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del regime dei prezzi di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 1785/81, per il mese di luglio 1994 si applicano i seguenti importi

- 1) a titolo del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, per le zone non deficitarie della Comunità: 52,33 ECU/100 kg;
- 2) a titolo del prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, per le zone deficitarie della Comunità
 - per tutte le zone del Regno Unito 53,54 ECU/100 kg,

- per tutte le zone dell'Irlanda 53,54 ECU/100 kg,
- per tutte le zone dell'Italia 54,27 ECU/100 kg,
- per tutte le zone del Portogallo: 53,54 ECU/100 kg,
- per tutte le zone della Spagna: 53,73 ECU/100 kg,

- 3) a titolo del prezzo d'intervento dello zucchero greggio: 43,37 ECU/100 kg.

Articolo 2

- 1) per il mese di luglio 1994, l'importo applicabile nella Comunità:
 - a) a titolo del prezzo di base della barbabietola, è di 39,48 ECU/t allo stadio di consegna al centro di raccolta,
 - b) a titolo del prezzo minimo della barbabietola A, è di 38,69 ECU/t,
 - c) a titolo del prezzo minimo della barbabietola B, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, è di 26,85 ECU/t.
- 2) I prezzi della barbabietola si intendono allo stadio della consegna al centro di raccolta e sono validi per le barbabietole di qualità sana, leale e mercantile, aventi un tenore di zucchero del 16 % al momento del ricevimento.

Articolo 3

Gli importi applicabili per il mese di luglio 1994 a titolo dei prezzi di entrata di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono:

- a) 63,18 ECU/100 kg di zucchero bianco,
- b) 53,99 ECU/100 kg di zucchero greggio,
- c) 6,80 ECU/100 kg di melassa.

Articolo 4

A titolo del rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo applicabile a decorrere del mese di luglio 1994 è fissato a 0,35 ECU/100 kg di zucchero bianco al mese.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1994.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, fatte salve le decisioni da adottarsi ulteriormente dal Consiglio, per la campagna di commercializzazione 1994/1995.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.